
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

Capitolo 6

OGGETTO SOCIALE E ATTIVITÀ SPORTIVE

I recenti Decreti Legislativi n. 36 del 28/02/2021, n. 39 della medesima data (sul Registro Nazionale), n. 163 del 05/10/2022, n. 120 del 29/08/2023, che – come è stato affermato - costituiscono l'ossatura civilistica e fiscale della Riforma dello sport, hanno in comune una peculiarità: l'introduzione, anche nel mondo dello sport, di elementi tipici dell'organizzazione imprenditoriale, tanto che qualcuno non ha esitato a definire le nuove fattispecie relative alla gestione delle attività sportive, soprattutto dilettantistiche, come fattispecie per le quali sarà necessario metabolizzare una "ricollocazione nell'ampio concetto di compliance aziendale".

È evidente, come già fatto emergere nella precedente edizione di questo volume, come la questione fondamentale attorno alla quale ruota l'intera disciplina dello sport, professionistico e dilettantistico, sia determinata dal concetto del "lucro". Questo elemento assume una significativa importanza per tre ordini di motivi: a) per la difficoltà di amalgamare il tradizionale sistema organizzativo civilistico societario, con una fattispecie ove il "lucro", da elemento inscindibile con il concetto stesso di "società", diviene elemento "eventuale" e, in alcuni casi, addirittura espressamente escluso; b) la conseguenziale innaturale "non immanenza" dello scopo lucrativo nell'ambito dell'oggetto sociale; c) la necessità di disciplinare statutariamente (e quindi l'impossibilità di lasciare tale punto alla libera volontà dei soci) in maniera precisa e circostanziata i limiti della distribuzione degli utili, quando ciò venisse consentito.

Sicché, sotto questo aspetto, diviene opportuno, se non necessario, soffermarsi anzitutto sulle peculiarità che interessano ed interagiscono con i sistemi organizzativi delle società sportive, siano esse professionistiche o dilettantistiche, soprattutto con riferimento all'aspetto concettuale del "lucro", a tal fine facendo emergere quanto sia importante considerare, accanto al concetto tradizionale del "lucro", un concetto del tutto nuovo e finora sconosciuto, almeno nell'ambito societario, che viene comunemente definito con il richiamo ad una "lucratività attenuata".

In tutto ciò, per fortuna, non mancano precedenti normativi e giurisprudenziali che possano aiutare ad evidenziare uno specifico e speciale aspetto concettuale, nel concetto di "lucro" connesso alle società sportive, conformandolo alle disposizioni richieste dalla materia fiscale, senza snaturare la causa civilistica connessa alla fattispecie societaria.

Accanto a questo prima criticità riconnessa alla fattispecie societaria di

estrazione sportiva, è impossibile non riconoscere come, al momento attuale, si debba registrare una oggettiva difficoltà di coniugazione della norma civilistica con quella fiscale, laddove anche piccolissimi (ed apparentemente insignificanti) ritocchi letterali di talune clausole, possano, invece, comportare la pericolosa sottrazione, della struttura organizzativa associata di una iniziativa imprenditoriale sportiva, rispetto alle peculiari agevolazioni tributarie di cui può godere ai sensi della L. 398/1991 e dell'art. 148 del T.U.I.R.

Sommario: 6.1. Il preventivo richiamo al concetto di lucro: il “lucro oggettivo” ed il “lucro soggettivo”. – 6.2. Lucro e attività sportive. – 6.3 Le società sportive professionistiche. – 6.4. Le società sportive dilettantistiche.

6.1. IL PREVENTIVO RICHIAMO AL CONCETTO DI LUCRO: IL “LUCRO OGGETTIVO” ED IL “LUCRO SOGGETTIVO”

Volendo procedere ad una disamina del concetto di “lucro”, quale in generale connesso alle attività societarie, è opportuno, prima ancora di accingerci ad un esame dettagliato delle problematiche relative al perseguimento, da parte di una società, dell'attività sportiva, fare il punto sulla distinzione tra “lucro soggettivo” e “lucro oggettivo”.

Per un verso, con riferimento alle società sportive, è opportuno rilevare come, almeno nell'arco degli ultimi cinquant'anni, il complesso normativo dettato nell'ambito del settore sportivo, ha prevalentemente fatto leva sul concetto del lucro, ora escludendone in maniera assoluta la presenza ai fini dello svolgimento di una attività sportiva (si veda sul punto la nota riforma delle società calcistiche, attuata nel 1966 con la previsione, da parte della FIGC, della necessaria trasmigrazione verso l'unica forma consentita, delle S.p.A., per chi intendesse svolgere attività calcistiche, ma con espressa esclusione di ogni forma lucrativa a vantaggio dei soci), ora rendendone la previsione meramente facoltativa, ora prevedendo che la presenza dello scopo lucrativo determinasse esclusivamente, non l'impossibilità di svolgere l'attività sportiva per la quale la società era stata costituita, ma semplicemente l'impossibilità di accedere alle speciali agevolazioni fiscali previste dalle leggi in materia.

Nella parte generale ed introduttiva di questo volume, si è già avuta occasione di sottolineare come l'attività descritta dall'oggetto sociale rappresenti lo *scopo mediato* della società, funzionalizzato al perseguimento dello *scopo immediato*. Sotto tale aspetto, in altri termini, è necessario sottolineare come, tradizionalmente lo scopo di realizzare un vantaggio economico per i soci, attraverso lo svolgimento di una determinata attività, costituiva un elemento pressoché cogente rispetto allo stesso concetto di

società commerciale. Questo è ciò che viene definito "lucro oggettivo": ovvero l'astratta previsione della realizzazione di un utile economico, derivante dallo svolgimento dell'attività d'impresa societaria la quale consenta concretamente di conseguire, per la società, un profitto economico, indipendentemente dal fatto che poi, tale profitto, potesse o volesse, essere distribuito ai soci, o meno.

Ben distinto da tale concetto, è invece quello legato al cosiddetto "lucro soggettivo", rappresentato dalla attività che, "mediatamente", la società si prefigge di svolgere per giungere al conseguimento di un effettivo vantaggio economico per i soci e che, proprio per tale ragione, non può escludere la facoltà, per i soci stessi, di decidere una distribuzione dei dividendi conseguiti, né può escludere una previsione statutaria per la quale, al momento dello scioglimento della società, gli avanzi conseguiti al ripianamento degli eventuali debiti, possano essere devoluti al patrimonio personale di ciascun socio, in proporzione alla sua partecipazione percentuale al capitale sociale.

La distinzione appena formulata, consente di conciliare la possibilità di accedere alla fattispecie societaria per lo svolgimento di una attività sportiva (anche quando, espresse disposizioni di legge, abbiano previsto l'obbligo di escludere lo scopo lucrativo, in funzione della partecipazione della società a taluni trattamenti tributari di favore, oppure di escludere totalmente il riferimento al lucro, pena l'impossibilità stessa di svolgere l'attività sportiva per il cui perseguimento la società era stata costituita), con l'apparente esclusione, in termini assoluti, dello scopo lucrativo.

Di guisa che, diviene intuitivo ritenere come, laddove il legislatore, nell'ambito del trattamento normativo delle società sportive, si è pronunciato nel senso di prevedere espressamente la esclusione del lucro in funzione, a seconda dei casi, dello svolgimento stesso dell'attività sportiva, o della possibilità di accesso a particolari agevolazioni in materia fiscale, egli abbia inteso far riferimento esclusivamente al "lucro in senso soggettivo"; nel senso che alla società non sia interdetta comunque la possibilità di prevedere un'attività naturalmente lucrativa, quanto piuttosto vietata la previsione della facoltà di distribuzione ai soci degli utili conseguiti, sia in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, sia in sede di approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Solo accettando questa speciale caratterizzazione che il concetto di "lucro" assume presso il legislatore, in materia di società sportive, sarà possibile superare l'altrimenti problematica compatibilità tra la previsione dell'esclusione del lucro e la fattispecie societaria. In altri termini, contrariamente a quanto rilevato da alcuni Autori, non sembra che l'espressa esclusione dello scopo di lucro, nell'ambito delle società sportive, possa

condurre ad una degenerazione del fenomeno societario, posto che a tale fattispecie deve considerarsi sommariamente immanente il "lucro in senso oggettivo", ovvero la potenzialità dell'attività svolta dalla società a condurre ad un risultato economico positivo, indipendentemente dal fatto che, di quel risultato economico, possano, o meno, in concreto beneficiarne i soci.

Il problema potrebbe essere, tuttavia, quello per cui, una volta escluso espressamente il riferimento anche soltanto al "lucro soggettivo", possano ritenersi, nonostante tutto, rientranti, nella fattispecie delle società commerciali, organizzazioni che, stante l'espressa esclusione del lucro in senso soggettivo, rivelerebbero stretti addentellati con enti svolgenti piuttosto uno scopo mutualistico, consortile o meramente associativo.

Invero, una tale critica, oggi sembra aver perso di significato, sol che si consideri come, il costante tentativo dottrinale di dilatare il concetto del "lucro in senso soggettivo", fino a farvi rientrare non soltanto il conseguimento di un arricchimento patrimoniale diretto (quello determinato dalla distribuzione del profitto economico tra i soci), ma altresì qualsiasi altro incremento patrimoniale indiretto (come quello determinato dal conseguimento di un risparmio di spesa o di migliori occasioni di lavoro per il gruppo dei soci), abbia notevolmente annacquato lo stesso concetto di "società lucrativa". D'altra parte, come da anni sostenuto da un insigne Autore¹: «Già da decenni la dottrina ha ridotto il ruolo del lucro da requisito positivo della nozione di società a requisito negativo, nel senso che fosse sufficiente la previsione statutaria di una attività economica astrattamente, cioè potenzialmente, adatta a produrre lucro, anche in assenza della specifica enunciazione di questo scopo, e sempre che questo non fosse stato espressamente escluso».

Sicché, è opportuno ribadirlo, l'esclusione dello scopo lucrativo che il legislatore ha più volte collegato alle società che si occupano di attività sportive, non è comunque un'esclusione assoluta, ma unicamente riferibile, in concreto, al perseguimento del fine di distribuire utili tra i soci sotto forma di dividendi concessi in sede di chiusura di esercizio sociale o sotto forma di rimborsi, monetariamente superiori al valore nominale della partecipazione assunta, in sede di liquidazione finale della società.

D'altra parte, dal punto di vista funzionale, deve tenersi conto che, perfino per le società di capitali, l'espressa esclusione statutaria dello scopo lucrativo, non è indicata tra le cause tassative di nullità della società, ai sensi dell'art. 2332 c.c., né è prevista sanzione alcuna, qualora una società di capitali, validamente costituita, agisse in maniera tale, da non perseguire il

¹ F. Ferrara jr. - F. Corsi, *Gli Imprenditori e le Società*, Milano, 1992, pag. 42.

fine ultimo della distribuzione di un profitto economico ai propri soci.

In conclusione, il tradizionale convincimento per cui, al fine di qualificare una fattispecie come societaria, deve esservi l'immanenza di uno scopo lucrativo identificato nel conseguimento di un profitto economico da destinare ai soci (e quindi, per questa via, l'intesa necessità di identificare il concetto di lucro unicamente col "lucro in senso soggettivo"), sembra essere definitivamente tramontato soprattutto sotto le innumerevoli spinte legislative volte a qualificare comunque come "società" anche fattispecie in cui fosse esplicitamente esclusa la distribuzione di benefici economici ai soci.

Questo non può condurre, d'altro canto, ad una genericizzata omogeneizzazione tra la fattispecie associativa e quella societaria. Nella prima, infatti, lo scopo lucrativo viene escluso in senso assoluto, dovendosi trattare di una organizzazione che elimina *"in nuce"* lo svolgimento di una attività, idonea a ricondurre verso un qualsivoglia forma di profitto economico, non solo a vantaggio dei soggetti che la compongono, ma anche a vantaggio della stessa organizzazione. Al contrario, nelle società, sia pure in quelle per le quali speciali norme di legge prevedano l'esclusione del lucro a vantaggio dei soci, sul fondo funzionale della fattispecie medesima è innegabile l'esistenza di un fine lucrativo, a vantaggio della stessa organizzazione o di terzi, senza il quale, nemmeno di "società" potrebbe disquisirsi.

Pertanto, non pare possa concludersi che l'esclusione esplicita del lucro, laddove richiesta dalla legge in considerazione dell'attività esercitata dalle società sportive, possa dirsi lesiva di un coinvolgimento dell'oggetto sociale nell'ambito di una fattispecie che è, e resta, comunque, fattispecie societaria per la quale devono richiamarsi tutte le considerazioni generali formulate in relazione alle modalità di configurazione, di redazione, di elaborazione e di descrizione delle attività di cui all'oggetto sociale. Prova ne è che, come vedremo in seguito, sono integrabili nell'oggetto sociale delle società sportive, quali attività connesse a quella principale, anche altre attività, notoriamente comportanti un profitto economico, senza che – quando tali attività siano strumentali e non servano invece per ricavare utili da destinare all'attività principale – possa dirsi compromessa la natura di società sportiva espressa dall'oggetto sociale stesso.

6.2. LUCRO E ATTIVITÀ SPORTIVE

Nell'ottica di quanto detto nel paragrafo precedente, occorre registrare una tendenziale esclusione dello scopo lucrativo per le società che si occupassero di svolgere attività sportive, agonistiche o meno, storicamente almeno a partire dalla fine degli anni Sessanta. I provvedimenti normativi,

tra i quali il principale è quello condotto con il D.P.R. 2 agosto 1974 n. 530, che si sono susseguiti in materia avevano, tradizionalmente, fatto riferimento alle società professionistiche e, segnatamente, a quelle calcistiche.

In totale coerenza con quanto si è sostenuto nel paragrafo che precede, i riferimenti normativi a cui ci si riporta, nella materia, non prevedevano mai un'assenza in assoluto dello scopo lucrativo, ma sostanzialmente il divieto di distribuire utili tra i soci, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, sia in sede di eventuale deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio, sia in sede di approvazione di un eventuale bilancio finale di liquidazione, al contempo prevedendosi che la liquidazione della quota di partecipazione al singolo socio avrebbe potuto far riferimento esclusivamente al valore nominale della quota stessa. Il che, se era previsto espressamente per l'ipotesi di liquidazione in sede di scioglimento della società e bilancio finale di liquidazione, per prassi, veniva applicato anche all'ipotesi di liquidazione della singola quota per il caso di esclusione del socio o di recesso dello stesso.

La previsione che gli utili conseguiti dalla società dovessero essere impiegati per l'attività sociale e che, in sede di bilancio finale di liquidazione, gli avanzi economici, dedotti i debiti verso i terzi, andassero devoluti a finalità analoghe a quelle poste dall'oggetto sociale e, pertanto, a favore di enti che si occupassero della medesima attività sportiva o avessero oggetti sociali analoghi, conferma quanto, ad essere escluso, è il mero "lucro soggettivo" e non quello "oggettivo", con la conseguenza, non priva di importanza sostanziale, per cui le società sportive rientravano, senza tema di smentita, comunque nell'alvo causale della fattispecie societaria.

La questione si complica, dal punto di vista del riferimento al divieto del "lucro soggettivo" al momento della emanazione della L. 18 novembre 1996 n. 586 la quale rimuove il divieto di distribuzione di utili nell'ambito delle società sportive professionistiche. Ma, dal momento che la norma da ultimo richiamata, come la precedente L. 23 marzo 1981 n. 91, si occupa soltanto dell'ambito sportivo professionistico, permane, in linea di principio, il divieto del riferimento al "lucro soggettivo" in materia di società sportive dilettantistiche le quali, al di là di un riferimento esplicito e letterale, continuavano ad essere regolamentate dal D.P.R. 530/1974 (successivamente modificato dal D.P.R. 157/1986).

A dipanare la matassa, si fa per dire, interviene, col preciso scopo di offrire facilitazioni ed agevolazioni fiscali alle società e agli enti che si occupassero di attività sportive non professionistiche, la L. 16 dicembre 1991 n. 398 la quale ribadisce il divieto, per tali forme associazionistiche, di far riferimento, sostanzialmente, a forme di lucratività, previste a favore dei soci. Il quadro

normativo, passando per la L. 289 del 2002 che estende espressamente anche alle società sportive dilettantistiche le agevolazioni fiscali previste dalla L. 398/1991, ma a condizione che si tratti di società costituite con espressa previsione dell'esclusione dello scopo lucrativo (ovviamente nei termini sopra riportati), vede un drastico cambiamento di rotta con la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018) i cui commi 353 e ss. dell'art. 1, consentono la costituzione di società sportive dilettantistiche, anche nelle forme di società di capitali, che abbiano scopo lucrativo, espressamente contemplando la conservazione, da parte di tali tipi sociali, delle agevolazioni tributarie, con il solo requisito di essere società i cui statuti siano conformi alle previsioni del C.O.N.I. e da quest'ultimo, pertanto, riconosciute.

Il passo immediatamente seguente è un ulteriore cambiamento di fronte che avviene nel corpo di una legge, la L. 9 agosto 2018 n. 96, che dovrebbe occuparsi prevalentemente dell'organizzazione e della tutela del lavoro dipendente e che, al suo art. 13, pone una espressa abrogazione dei sopra richiamati commi 353 e ss. della L. 205/2017, con conseguenziale ripristino, per le società sportive dilettantistiche del divieto dello scopo lucrativo che, invece, viene mantenuto in essere per le società sportive professionistiche.

Si giunge, così, alla cosiddetta Riforma dello Sport che, almeno per le società sportive dilettantistiche, prevede una nuova forma di esclusione del lucro la quale consente margini di distribuibilità degli utili ai soci, ma entro precisi limiti statutariamente previsti che devono ricalcare fedelmente quanto statuito dalla normativa statale.

6.3. LE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

Il settore dell'attività sportiva, anche quando gestito in forma professionale, fino ad un certo periodo non aveva avuto un "riconoscimento" ufficiale da parte del legislatore che non fosse quello generico, risalente alla vecchia L. n. 426/1942 il cui regolamento attuativo ha tardato ad arrivare fino al D.P.R. n. 530/1974. Le organizzazioni che facevano riferimento ad attività di natura sportiva, sebbene coinvolgenti spesso sfere di interessi economici non indifferenti anche per l'epoca, sfociavano quasi costantemente nell'utilizzo di fattispecie associative, quali clubs, associazioni, circoli ricreativi, circoli sportivi, società semplici, alle quali risultava estraneo qualsiasi tecnicismo legato all'intervento di forme legali più complesse, come quella societaria.

Verso la metà degli anni Sessanta, anche in Italia, si cominciava, tuttavia, a prendere atto che gli interessi immanenti allo svolgimento di una attività sportiva, travalicavano spesso i confini della competitività agonistica per riversarsi in campi un tempo del tutto estranei al settore dello sport e alle attività ad esso correlate. I capitali richiesti per la gestione delle squadre

atletiche, ad esempio, almeno ad un certo livello di competizioni, diventavano viepiù sempre maggiormente importanti.

Ma la stessa organizzazione interna di ciascun settore sportivo andava richiedendo competenze specifiche da parte di figure che, relegate fino a quel momento ad un ambito più strettamente amatoriale, assumevano già a quell'epoca un "*habitus*" sempre più professionale. La situazione descritta investiva, in primo luogo, il mondo del calcio e di qualche altro sport, come ad esempio l'automobilismo, ove gli investimenti economici richiesti per mantenere un certo livello di competitività palesavano ormai i limiti della mancanza di una normativa organica della materia.

Ad un quadro siffatto pose un primo rimedio la riforma delle società calcistiche attuata con delibera del CONI in data 16 settembre 1966 la quale, ordinando lo scioglimento delle organizzazioni legate alle superate forme associazionistiche, dettava l'adozione obbligatoria, da parte delle società calcistiche impegnate nelle massime serie, della forma delle società di capitali.

In tale contesto normativo la FIGC provide a predisporre uno statuto-tipo della società sportiva in cui veniva prevista, per la prima volta, la tassativa esclusione dello scopo lucrativo, inteso come raggiungimento di un profitto economico distribuibile ai soci. Pertanto, la previsione in ordine agli utili eventualmente conseguiti dalla società (e, comunque, certamente conseguibili, essendo escluso solo il lucro in senso soggettivo e non il lucro in senso oggettivo) doveva essere nel senso di una loro destinazione a fini sportivi e, dopo lo scioglimento, a favore del Fondo di assistenza CONI-FIGC.

Il passo ulteriore in questo senso fu compiuto dalla introduzione della L. 23/03/1981, n. 91 la quale, nata essenzialmente per il settore calcistico, ha subito una applicazione pressoché generalizzata all'intero settore dello sport professionistico. Nell'ambito della nuova disciplina restava, quale elemento centrale, l'obbligatoria ed esplicita previsione, in seno allo statuto, dell'assenza di uno scopo di lucro, a conferma di quello che era un principio già adottato e previsto anche in seno al D.P.R. n. 530/1974 costituente il regolamento base dell'ordinamento sportivo. La normativa del 91, inoltre, per la prima volta, introduce l'obbligo, per le società sportive professionistiche, di richiedere l'affiliazione ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI il cui ottenimento diventava elemento condizionante della stessa iscrizione della società al Registro Imprese. Sicché l'affiliazione rappresenta, come per le imprese bancarie per le quali sono richieste dalle leggi speciali specifiche condizioni per la costituzione, elemento imprescindibile alla stessa venuta ad esistenza della società. Con l'ulteriore conseguenza, peraltro, che l'eventuale revoca della affiliazione

determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva, comportante una causa di scioglimento anticipato della società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale.

La disciplina recata dalla legge del '91 ha altresì il merito di operare un primo distinguo tra società professionistiche e società dilettantistiche, riservando solo alle prime l'adozione obbligatoria della forma delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata e l'applicazione quasi integrale del testo della riforma. Alle società dilettantistiche, invece, si sarebbe applicato il testo del D.P.R. n. 530/1974 e le stesse avrebbero potuto accedere a qualsiasi tipo inerente le società commerciali.

La situazione in essere viene ulteriormente modificata con l'intervento della L. 18 novembre 1996, n. 586 la quale porta seco una prima consistente novità con la previsione dell'abrogazione, almeno in relazione alle società sportive professionistiche, del divieto dello scopo lucrativo. Al divieto di distribuzione degli utili conseguiti, si sostituisce l'obbligo di prevedere, per statuto, che una parte di essi, nella misura non inferiore al 10% del totale di essi, venga accantonata e devoluta a scuole giovanili per l'addestramento e la formazione tecnico-sportiva; mentre, quanto al restante 90%, gli utili resteranno nella libera disponibilità dei soci che potranno anche prevederne la distribuzione tra gli stessi. Di fronte a questa eclatante novità non pochi Autori hanno contestato una presunta incompatibilità tra le previsioni della novella legislativa e quelle contenute nel regolamento sportivo portato dal D.P.R. n. 530/1974 il quale, per le società sportive (genericamente intese), continua a richiedere l'obbligatoria assenza dello scopo di lucro.

La questione non è di poca rilevanza proprio in considerazione delle diverse modalità con le quali dovrà essere redatto un oggetto sociale afferente a una società sportiva professionistica nel caso in cui si accettasse l'idea che il lucro è elemento incompatibile con la tipologia della società sportiva. Qualche Autore ha azzardato l'ipotesi secondo la quale il D.P.R. n. 530/1974, dopo l'introduzione della L. n. 586/1996, trovi applicazione unicamente con riferimento alle società sportive dilettantistiche residualmente disciplinate dal citato D.P.R., a seguito dell'emanazione di una normativa specifica riferibile alle società sportive professionistiche. Tuttavia, tali conclusioni non appaiono del tutto convincenti laddove si faccia solo caso al fatto che la novella del '96 nulla ha disposto in tal senso, consentendo la naturale generalizzata applicabilità del regolamento del '74 a tutte le società sportive senza distinzioni tra società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche.

Piuttosto sembra preferibile percorrere una strada diversa che è quella che prende spunto dall'esatta interpretazione del concetto di lucro che la norma del '74 e tutte le precedenti ha inteso escludere per le società sportive.

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer